

CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IN AFFIDO FAMILIARE

Questo provvedimento interviene sulla legge n. 184 del 1983 per ridefinire il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare, allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità.

Non si tratta di trasformare l'affido in adozione, ma di tutelare le relazioni significative maturate da un minore in un prolungato periodo con la famiglia affidataria.

L'istituto dell'affidamento familiare è stato creato per dare al minore un ambiente il più possibile sereno durante una «situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine». Per questa sua specifica finalità, l'istituto dell'affidamento è nettamente distinto, sul piano legislativo, da quello dell'adozione.

Con l'affidamento infatti, la responsabilità genitoriale permane in capo alla famiglia d'origine – o nell'autorità che ha provveduto al provvisorio allontanamento del minore – e l'obiettivo cui si deve puntare è quello di farlo reintegrare nella sua famiglia: il bambino o la bambina devono tornare a casa. In questo caso, la famiglia o la persona che si rende disponibile ad accogliere il minore è ben consapevole di offrirgli una casa e un ambiente affettivo temporanei.

Con l'adozione, invece, la famiglia che accoglie il minore assume in tutto e per tutto, al termine del periodo di affidamento preadottivo, la responsabilità genitoriale in maniera definitiva e non reversibile.

Le motivazioni che spingono a scegliere l'affido o l'adozione sono, spesso, molto diverse. Quando si chiede l'accesso all'istituto dell'adozione la motivazione è molto semplice: il desiderio di un figlio o di aggiungere alla propria famiglia un altro figlio rispetto a quelli che già vivono lì, che sono figli di quella famiglia. La motivazione dell'affidamento parte, invece, dalla capacità e dalla volontà generosa di aiutare un bambino in un momento di grande difficoltà. È un atto di grande responsabilità.

Gli oltre 30 anni di applicazione della normativa hanno tuttavia evidenziato che l'affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di «soluzione provvisoria e temporanea» che il legislatore ha previsto.

Secondo quanto emerge dal rapporto «Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2012», redatto nel dicembre 2014 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i bambini e i ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia di origine sono stimabili in circa 28.500. Tra questi, i minori accolti in famiglie affidatarie sono leggermente diminuiti e arrivano a 14.200 circa, mentre quelli accolti nelle comunità residenziali sono calati in misura maggiore e si calcolano, a fine 2012, in 14.255. Di questi, 6.750 sono affidati a parenti e 7.444 a terzi, persone singole o famiglie, appunto, che hanno dato la loro disponibilità con grande generosità.

Altro dato molto significativo è rappresentato dalla durata degli affidi: il 31,7 per cento dura più di quattro anni e il 25 per cento di questi da due a quattro anni.

In un numero elevato di casi dunque, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria non si risolve nei previsti tempi normativi e il minore viene dichiarato adottabile. Non di rado, in questa situazione, accade che un bambino o una bambina, che già hanno subito il trauma di una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine), siano sottoposti ad un secondo doloroso distacco e trasferiti ad una terza famiglia perché coloro che se ne sono presi cura con grande affetto e dedizione (la famiglia affidataria) non possono, in base alla legislazione vigente, chiederne l'adozione.

Si introduce nell'ordinamento un principio innovativo: il rapporto affettivo continuato e stabile nel tempo è un bene prezioso, che il legislatore non può non considerare all'interno della disciplina delle adozioni, dove il minore deve essere sempre più al centro dell'attenzione¹,

Come ha affermato il relatore per l'Aula Walter Verini (Pd), molti minori stanno aspettando questa legge per vedere rispettata l'integrità dei propri affetti e della propria storia.

È proprio a loro che si è pensato nell'affrontare il provvedimento. Tanti altri minori sono stati allontanati dalle persone che li avevano cresciuti, amati e accompagnati per mancanza di una legge. Questo provvedimento tenta, allora, di sanare alcuni meccanismi che non sono stati in grado fino ad oggi di tutelare pienamente, quale soggetto primario, i minori coinvolti in una situazione di abbandono o di difficoltà. Ci sono situazioni penose che nella vita non si possono evitare, come il dolore di un distacco o di un abbandono. Introducendo questi nuovi aspetti nella legge, si decide di mettere al centro del provvedimento la continuità affettiva, che risulta, in tal modo, il cuore e la dimensione fondamentale della norma.

Per approfondimenti si rimanda ai [lavori parlamentari](#) dell'AC 2957 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare" e ai [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE

LEGAMI AFFETTIVI E RAPPORTO STABILE

Il provvedimento interviene sull'articolo 4 della legge 184 del 1983 con tre nuovi commi (5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) introducendo una sorta di *favor* per l'adozione da parte della famiglia affidataria, qualora questa abbia i requisiti, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine. In particolare, infatti, il nuovo **comma 5-*bis*** stabilisce che, quando sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità nel corso di un prolungato periodo di affidamento, **il Tribunale dei minorenni**, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla

¹ In questo senso anche la [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e la [Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea](#), fatta a Nizza il 7 dicembre 2000.

famiglia affidataria, debba **tenere conto dei legami affettivi "significativi" e del rapporto "stabile e duraturo"** consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

Il provvedimento infatti non costituisce deroga ai requisiti stabiliti dal legislatore in materia di adozione che rimangono:

- Il matrimonio, protratto da almeno 3 anni (o la stabilità del rapporto derivante da una convivenza continuativa dello stesso periodo);
- l'idoneità dei coniugi ad educare, istruire e mantenere il minore da adottare;
- la differenza di età con l'adottato (45 anni nel massimo e 18 anni nel minimo).

Nel caso in cui, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia invece ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, **deve essere tutelata la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento**. Con questo preciso riconoscimento si intende lasciare al minore e alla famiglia affidataria la possibilità di continuare una relazione stabile anche a seguito di ritorno in famiglia o adozione da altro nucleo, garantendo, ad esempio, un diritto di visita concordato.

ASCOLTO DEL MINORE

Il giudice, al momento di decidere per l'adozione del minore dalla famiglia affidataria o da altra famiglia, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, **ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici** o anche di età inferiore se capace di discernimento.

Tale previsione si coordina con quanto stabilito dalla legge 184² sia in relazione alla decisione sull'affido, sia con riferimento alla decisione del Tribunale dei minori sull'adozione legittimante al termine dell'affidamento preadottivo, dove è previsto identico obbligo di ascolto del minore ultradodicesimo (o anche minore, se capace di discernimento).

LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE

L'affidatario ha la legittimazione ad intervenire, a pena di nullità, nei **procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale**, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

CASI PARTICOLARI

Previsto un caso particolare, che prescinde dallo stato di abbandono, quello **dell'orfano di padre e di madre** che già nella normativa attuale può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In tal caso, l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. Anche in questo caso si specifica che il **rapporto «stabile e duraturo»** è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove **maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento**.

² Artt. 4, co. 1, e 25, co. 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1209

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 2957

[iter](#)

[Legge n. 173 del 19 ottobre 2015](#)

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015